

Condizioni generali (CG)

CombiRisk Business

Edizione 09.2021

A Disposizioni comuni

Indice

A1	Inizio del contratto
A2	Durata et fine del contratto
A3	Cambiamento di proprietario
A4	Premi
A5	Modifica del contratto
A6	Sinistro/comportamento in caso di sinistro
A7	Disdetta in caso di sinistro
A8	Prescrizione
A9	Sanzioni / Embarghi
A10	Definizioni
A11	Foro competente
A12	Diritto applicabile
A13	Protezione dei dati
A14	Comunicazioni
A15	Assicuratore
A16	Rapporto con altre condizioni

A1 Inizio del contratto

- A1.1 L'assicurazione ha inizio alla data indicata nella polizza ovvero nell'eventuale attestato di copertura provvisoria.
- A1.2 Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
- A1.3 Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto.
Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.
- A1.4 Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

A2 Durata et fine del contratto

- A2.1 I contratti di durata inferiore a 12 mesi si estinguono alla scadenza.
- A2.2 Se il contratto viene concluso per la durata di almeno un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.
- A2.3 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Quanto precede non preclude eventuali accordi che prevedano la possibilità di disdire il contratto anche prima della fine del terzo anno.
- A2.4 La disdetta è valida se perviene alla Società o al contraente, al più tardi, il giorno che precede l'inizio del termine di preavviso di tre mesi.
- A2.5 Entrambe le parti hanno facoltà di disdire un'eventuale conferma di copertura provvisoria. Questa si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente o della Società.
- A2.6 La disdetta deve avvenire in forma scritta.

A3 Cambiamento di proprietario

- A3.1 Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.
- A3.2 Il nuovo proprietario può rifiutare per iscritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

- A3.3 La Società può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue non prima di 30 giorni dalla data della disdetta.

A4 Premi

- A4.1 Salvo diverso accordo, il premio è fissato per periodo assicurativo e deve essere pagato in anticipo entro e non oltre il primo giorno dei mesi di scadenza pattuiti. Il primo premio, inclusa la tassa federale di bollo, è dovuto alla consegna della polizza, in ogni caso non prima dell'inizio dell'assicurazione.
- A4.2 In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che scadono nel corso del periodo assicurativo si considerano semplicemente dilazionate, fatte salve le disposizioni di cui all'art. A4.3 seguente.
In caso di pagamento rateale la Società può applicare una maggiorazione.
- A4.3 Se, per una ragione qualsiasi, il contratto viene sciolto prima della fine del periodo assicurativo, la Società rimborsa il premio pagato per il periodo assicurativo non goduto e non esige il pagamento di eventuali rate successive, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dei rami assicurativi in materia di calcolo del premio.
- A4.4 Quanto disposto all'articolo precedente non vale, se:
A4.4.1 il contraente disdice il contratto in caso di sinistro nel corso dell'anno successivo alla stipula del contratto;
A4.4.2 la Società ha erogato la prestazione assicurata a seguito del venir meno del rischio.
- A4.5 Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, viene diffidato a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione della Società è sospeso per i sinistri che vengono causati o che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi e delle spese (incl. tassa federale di bollo).
- A4.6 Oltre al premio, il contraente è tenuto a pagare alla Società la tassa federale di bollo, il cui ammontare viene determinato dalla Confederazione. Per il calcolo della tassa di bollo si applica l'aliquota valida a momento del calcolo del premio.

A5 Modifica del contratto

- A5.1 La Società può adeguare il contratto (ad es. modificare premi, franchigie, condizioni di assicurazione e implementare eventuali modifiche imposte dalla legge) con effetto dal periodo di assicurazione successivo.
- A5.2 Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 90 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata con effetto dalla fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.
- A5.3 Non danno diritto alla disdetta le modifiche dei premi o delle franchigie concernenti le coperture disciplinate da disposizioni legali (p. es. nell'assicurazione per i danni da eventi naturali), quando queste sono prescritte da un'autorità federale.
- A5.4 Se il contraente non notifica la disdetta, la modifica del contratto è considerata accettata.
- A5.5 La disdetta deve avvenire in forma scritta.

A6 Sinistro/comportamento in caso di sinistro

- A6.1 Assicurazione cose, responsabilità civile, attrezzature tecniche, trasporti, Assistance
Nel caso in cui si sia verificato o stia per verificarsi un sinistro oppure vengano avanzate pretese, il contraente o gli altri assicurati sono tenuti a informare immediatamente la Società tramite uno dei canali indicati qui di seguito.

Hotline per le chiamate dalla Svizzera (24 ore su 24) **0800 22 33 44**
Hotline per le chiamate dall'estero (24 ore su 24) +41 43 311 99 11
Telefax +41 58 358 03 01
L'agenzia generale competente come da polizza o direttamente la Società
E-mail servizio.sinistri@allianz.ch
Internet www.allianz.ch/sinistro

A6.2 Assicurazione di Protezione giuridica CAP

Nel caso in cui si verifichi un evento che possa dar luogo a un intervento della CAP, il contraente o gli altri assicurati sono tenuti a informare immediatamente la CAP tramite uno dei canali indicati qui di seguito indicando quanto più dettagliatamente possibile la dinamica del sinistro.

Hotline +41 58 358 09 00
Telefax +41 58 358 09 01

L'agenzia generale competente come da polizza o direttamente la Società

Internet www.cap.ch

A6.3 Gli obblighi sono contenuti nelle Condizioni generali dei rami assicurati.

A6.4 Se un assicurato viola con colpa obblighi o disposizioni legali o contrattuali, le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte a meno che l'assicurato non dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dalla Società.

A7 Disdetta in caso di sinistro

A7.1 Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La Società deve effettuare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennizzo; il contraente, al massimo entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza di tale versamento.

A7.2 In caso di disdetta del contratto da parte del contraente, la responsabilità della Società cessa dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.

A7.3 In caso di disdetta del contratto da parte della Società, la responsabilità di quest'ultima cessa quattro settimane dopo che la disdetta è pervenuta al contraente.

La disdetta deve avvenire in forma scritta.

A8 Prescrizione

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

A9 Sanzioni / Embarghi

La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.

A10 Definizioni

A10.1 Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.

A11 Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente e gli altri assicurati possono intentare causa presso la sede della Società oppure presso il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Nel caso in cui il contraente abbia il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein o l'interesse assicurato si trovi in tale Paese, il foro competente per le controversie giuridiche è quello di Vaduz.

A12 Diritto applicabile

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione (LCA).

Per i contraenti con la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein, si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato.

A13 Protezione dei dati

La Società è autorizzata a procurarsi e a elaborare i dati necessari per la gestione del contratto e dei sinistri. Inoltre essa è autorizzata a richiedere informazioni utili a terzi e a prendere visione di atti ufficiali. La Società si impegna a trattare in maniera confidenziale le informazioni ottenute. Se necessario, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati. Inoltre, al fine dell'esercizio di un diritto di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi responsabili e alle loro assicurazioni di responsabilità civile.

La Società è autorizzata a comunicare a terzi (p. es. alle autorità competenti), ai quali era stata precedentemente confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o l'annullamento dell'assicurazione.

A14 Comunicazioni

A14.1 Tutte le comunicazioni alla Società vanno inviate all'agenzia generale competente menzionata nella polizza oppure direttamente alla Società.

A14.2 Le comunicazioni della Società al contraente o agli altri assicurati sono legalmente valide se trasmesse all'ultimo indirizzo noto alla Società.

A14.3 La Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) prescrive che determinate comunicazioni debbano avvenire in una forma che consenta la prova per testo. In tali casi la Società accetta le comunicazioni del contraente via e-mail anche se le condizioni di assicurazione prevedono la forma scritta. Quanto precede riguarda sia la disdetta sia le comunicazioni relative alla diminuzione del rischio, all'cumulo di assicurazioni e al cambiamento di proprietario.

A15 Assicuratore

A15.1 Assicurazione di cose, responsabilità civile, attrezzature tecniche, trasporti, Assistance

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede statutaria in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (nelle presenti Condizioni generali, "Società"). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una società anonima di diritto svizzero.

Indirizzo postale: Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Casella postale, 8010 Zurigo

A15.2 Assicurazione di protezione giuridica

CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA con sede statutaria in Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen (nelle presenti Disposizioni comuni, "Società"). CAP è una società anonima di diritto svizzero.

Indirizzo postale: CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA, Casella postale, 8010 Zurigo

A16 Rapporto con altre condizioni

Restano salve eventuali altre condizioni (Condizioni generali, Condizioni complementari, Condizioni particolari, ecc.) applicabili al contratto relative ai rami di volta in volta interessati, che hanno la precedenza sulle presenti Disposizioni comuni.